

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1604**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PETERLINI, THALER AUSSERHOFER,  
PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI,  
RUBINATO e TONINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2007**

---

**Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La stagione del sistema elettorale maggioritario (con una limitata quota proporzionale) in Italia è durata dodici anni. Nell'autunno del 2005, con l'approvazione della nuova legge elettorale (legge 21 dicembre 2005, n. 270), infatti, sono stati introdotti profondi cambiamenti nel sistema elettorale. Ci si è orientati per un ritorno al proporzionale nella convinzione che esso potesse garantire maggiori vantaggi in termini di rappresentatività e rispecchiasse meglio i reali rapporti di forza tra i vari partiti. Ma, purtroppo, nulla di tutto ciò si è verificato, anzi, al contrario, la legge n. 270 del 2005 ha prodotto un gravissimo distacco tra cittadini elettori ed eletti, tra corpo elettorale e rappresentanti in Parlamento, ed ha inoltre reso maggiormente instabile il Governo, che ha riportato una esile maggioranza al Senato.

La legge 4 agosto 1993, n. 277 - comunemente nota, tra gli addetti ai lavori, come «Mattarellum», dal nome del deputato che la ideò (Sergio Mattarella) - aveva prodotto due indubbi vantaggi al sistema politico italiano.

In primo luogo, l'impostazione prevalentemente maggioritaria aveva incentivato i partiti a unirsi in coalizioni pre-elettorali, per conquistare i seggi nei collegi uninominali, una tendenza che ha trasformato l'Italia in un sistema sostanzialmente bipolare, aprendo la strada, con decenni di ritardo rispetto al resto d'Europa, al principio dell'alternanza.

In secondo luogo, con essa si è avuta una maggiore stabilità dei governi e delle legislature. Infatti, è aumentata la durata media degli Esecutivi (nella classifica di longevità, il governo guidato da Berlusconi dal 2001 è al primo posto, mentre quello guidato da Prodi nel 1996 è al terzo). Inoltre, due delle tre le-

gislature elette con il sistema maggioritario (la XIII dal 1996 al 2001 e la XIV dal 2001 al 2006) sono giunte alla scadenza naturale.

Un altro vantaggio infine era dato da un diretto legame tra eletto ed elettorato (piccoli collegi con conoscenza diretta dei candidati e disponibilità degli stessi).

Il presente disegno di legge prevede l'abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, limitatamente alla parte che regola l'elezione della Camera dei deputati, riportando in vigore le disposizioni introdotte con la legge 4 agosto 1993, n. 277, alle quali vengono apportate delle modifiche che conducono ad un sistema elettorale maggioritario ad un turno, non contaminato quindi da aggiustamenti di carattere proporzionale. In tale contesto viene infatti eliminata la previsione della quota proporzionale del 25 per cento che non può che indurre ad una valutazione negativa per una serie di ragioni, prima tra tutte quella legata all'adozione di liste bloccate; si tratta di un metodo che non risponde certo ai canoni di un auspicabile spirito democratico e che molto spesso viene «sfruttato» dalle direzioni dei partiti al fine di agevolare l'elezione di candidati che incontrerebbero sicuramente enormi difficoltà nel confronto diretto in un collegio uninominale.

Alla luce di queste considerazioni appaiono evidenti le ragioni che hanno portato alla formulazione del presente disegno di legge, diretto appunto ad eliminare la quota proporzionale del 25 per cento nelle elezioni per la Camera dei deputati e a ridisegnare di conseguenza i collegi elettorali in cui dovrà dividersi il territorio nazionale, lasciando aperto il sistema per una eventuale, auspicabile, riduzione del numero dei deputati con

una ulteriore proposta di riforma elettorale che ci riserviamo di presentare.

Anche per quanto riguarda il Senato della Repubblica, ci si riserva di intervenire con un ulteriore disegno di legge.

L'abolizione della quota proporzionale del 25 per cento consente, altresì, di eliminare tutti quei complessi e perversi «meccanismi» ad essa connessi quali lo «scorporo» e i collegamenti dei candidati nei collegi uninominali maggioritari con le liste proporzionali, che sono stati spesso fattore di slealtà, con liste cosiddette «civetta» e mettendo in contrapposizione candidati nei due diversi ambiti, pur se appartenenti alla medesima formazione politica.

Si propone di usare la stessa metodologia prevista dalla legge elettorale 4 agosto 1993, n. 277, per la definizione dei collegi, metodologia che l'esperienza applicativa ha dimostrato essere efficace ed equilibrata.

Il disegno di legge in esame, sulla cui formulazione già nella XIII legislatura si era registrato un ampio consenso sia pure in sede informale (lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito l'esame di merito), è dunque finalizzato all'abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e all'attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a turno unico, obiettivo, questo, il cui conseguimento dovrà essere armonizzato con ulteriori interventi legislativi, primo tra tutti quello finalizzato ad estendere il sistema elettorale maggioritario uninominale anche a tutti i 315 seggi elettivi del Senato.

Il disegno di legge si configura in tutta una serie di modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, già modificato dalla legge elettorale 4 agosto 1993, n. 277, e dal conseguente decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

L'articolo 1 del presente disegno di legge abroga gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge n. 270 del 2005.

L'articolo 2 dispone che riacquistano efficacia le disposizioni abrogate o modificate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, e l'articolo 3 reca le seguenti modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 2:

la lettera *a*) stabilisce che tutti i seggi della Camera dei deputati, eccezion fatta per le circoscrizioni Estero e Valle d'Aosta, sono ripartiti in altrettanti collegi uninominali dove risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di suffragi;

la lettera *b*) fissa le modalità di ripartizione dei seggi fra le regioni;

la lettera *c*) stabilisce che ogni elettore ha a disposizione un solo voto da esprimersi su apposita scheda dove sono indicati i candidati nel collegio uninominale accompagnati dal rispettivo contrassegno;

la lettera *d*) stabilisce la costituzione di un Ufficio centrale circoscrizionale in ogni capoluogo di regione. D'altra parte, non essendo più prevista la quota proporzionale, che era assegnata in sede circoscrizionale, gli Uffici centrali circoscrizionali avranno esclusivamente una funzione burocratico-organizzativa: quindi è apparso più opportuno far coincidere la loro dimensione con quella regionale;

la lettera *e*) conferma l'obbligo, per i partiti politici o i gruppi politici o i singoli cittadini che intendono presentare candidature nei collegi uninominali, di depositare preventivamente al Ministero dell'interno i contrassegni con cui intendono caratterizzare le proprie candidature;

la lettera *f*) disciplina la presentazione di candidature nei singoli collegi ed esclude le candidature plurime;

la lettera *g*) abroga l'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che disciplinava la presentazione delle candidature con metodo proporzionale;

la lettera *h*) abroga un'ulteriore norma relativa alla quota proporzionale del 25 per cento;

la lettera *i*) sostituisce l'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che nel nuovo testo disciplina l'accettazione delle candidature nei collegi uninominali;

la lettera *l*) definisce il modello di schede elettorali per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali;

la lettera *m*) abroga la norma che prescriveva la precedenza dello scrutinio per le candidature nei collegi uninominali rispetto a quello per la quota proporzionale del 25 per cento, di cui il disegno di legge prevede l'abolizione;

la lettera *n*) abroga le disposizioni sullo scrutinio per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale;

la lettera *o*) detta norme di coordinamento;

la lettera *p*) abroga la norma che stabilisce la separazione delle diverse schede;

la lettera *q*) abroga le norme sul computo dei voti di lista della quota proporzionale ai fini dell'attribuzione dei seggi;

la lettera *r*) abroga la norma sull'attribuzione dei seggi in sede di ufficio centrale elettorale nazionale per la quota proporzionale;

la lettera *s*) abroga le norme sulla proclamazione dei deputati eletti con la quota proporzionale;

la lettera *t*) abroga la norma che prevedeva l'obbligo di opzione per i deputati eletti in più circoscrizioni, non essendo più possibili candidature plurime;

la lettera *u*) abroga la disciplina delle assegnazioni dei seggi nel caso in cui ri-

manga vacante un seggio attribuito con la quota proporzionale, perché il presente disegno di legge abolisce, come già sottolineato, la quota proporzionale;

la lettera *v*) abroga la tabella relativa alle circoscrizioni elettorali, in quanto esse verranno a coincidere col territorio di ciascuna regione;

la lettera *z*), infine, prevede la soppressione dei riferimenti alla «lista» o alle «liste», ovunque ricorrano.

L'articolo 4 disciplina l'individuazione della nuova ripartizione del territorio nazionale in collegi in modo del tutto identico a quello già adottato per la definizione dei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

Lo stesso articolo delega il Governo ad adottare entro quattro mesi un decreto legislativo che apporti tutte quelle modifiche al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati strettamente conseguenti a quanto previsto dal presente disegno di legge. L'articolo inoltre autorizza il Governo ad adottare, sempre entro il termine di quattro mesi, il regolamento di attuazione della legge, nonché a definire la scheda di votazione per l'elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali. Lo stesso articolo, infine, conferma esplicitamente il meccanismo di aggiornamento permanente dei collegi elettorali in caso di mutamenti demografici.

L'articolo 5 fissa il termine per l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Abrogazione degli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 21 dicembre 2005, n. 270)*

1. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono abrogati.

## Art. 2.

*(Nuova vigenza delle disposizioni abrogate o modificate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e con le modificazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

## Art. 3.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno.

2. I seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione, e sono attribuiti, fatti salvi i seggi spettanti alla Valle d'Aosta e alla circoscrizione Estero, in altrettanti collegi uninominali nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.»;

b) all'articolo 3, le parole: «singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «singole regioni»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere promosso e garantito dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato accompagnato dal rispettivo contrassegno.»;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Presso la Corte d'appello o il tribunale di ogni capoluogo di regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte d'appello o del tribunale.»;

e) all'articolo 14, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«I partiti o i gruppi politici organizzati, nonché i singoli candidati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali,

debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno i partiti e i gruppi politici organizzati devono indicare la propria denominazione.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro candidature con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili, ovvero di quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.»;

f) all'articolo 18, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentata la candidatura e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo; per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.»;

g) l'articolo 18-*bis* è abrogato;

h) l'articolo 19 è abrogato;

i) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale dei capoluoghi di regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti a quello della votazione. A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte d'appello o del tribunale resta aperta quoti-

dianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme alle candidature nei collegi uninominali, devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione di candidature nei collegi uninominali firmata dal prescritto numero di elettori.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere corredata dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino le iscrizioni nelle liste elettorali dei comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

4. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, il contrassegno o i contrassegni della loro candidatura nonché nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o cancelliere l'onorario di 0,50 euro per ogni sottoscrizione autenticata.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura in collegi uninominali.

6. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno o quali contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, la stessa intenda distinguersi.»;

l) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono predisposte a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello definito con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riproducono in *fac simile* i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali, regolarmente presentate.

2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto al cognome e al nome di ogni candidato il rispettivo contrassegno.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.»;

m) all'articolo 45, l'ottavo comma è abrogato;

n) all'articolo 68, i commi 3 e 3-bis sono abrogati e l'ultimo periodo del comma 7 è soppresso;

o) all'articolo 71:

1) al primo comma, numero 2), le parole: «dei voti di lista e» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: «o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono soppresse;

p) all'articolo 72, il secondo comma è abrogato;

q) all'articolo 77, comma 1, i numeri 2), 3), 4) e 5) sono abrogati;

r) l'articolo 83 è abrogato;

s) all'articolo 84, il comma 1 è abrogato;

t) l'articolo 85 è abrogato;

u) all'articolo 86, i commi 4 e 5 sono abrogati;

v) la tabella A è abrogata;

z) le parole: «di lista», «di liste», «della lista» e «delle liste», ovunque ricorrano, sono soppresse.

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni attuative)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un de-

creto legislativo per la determinazione, nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale regionale, dei collegi uninominali previsti dalla presente legge, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene alle medesime procedure e modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con cui sono apportate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, le modificazioni e le abrogazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con il predetto regolamento, è definito il modello della scheda di votazione per l'elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali.

5. Resta fermo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

#### Art. 5.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



